



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12460 del 12 dicembre 2022, volto a verificare l’esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo da parte della società Eni Plenitude S.p.A.;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 12 dicembre 2022 con il quale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo è stato disposto che la società Eni Plenitude S.p.A. a) *sospenda provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte; b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto*

o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;

VISTA la memoria presentata da Eni Plenitude S.p.A., pervenuta in data 20 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società Eni Plenitude S.p.A. (di seguito “Eni”, la Società o il “Professionista”) attiva nella fornitura di servizi di energia elettrica e gas sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. *b*), del Codice del Consumo.

2. Le Associazioni di Consumatori: Movimento Consumatori (sezione di Molfetta), Lega Consumatori Treviso, Movimento Consumatori (sezione di Torino).

II. IL FATTO

3. Secondo informazioni acquisite d’ufficio, ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, il Professionista nell’ambito dell’attività di vendita di energia elettrica e gas, promuove diverse offerte commerciali le cui condizioni economiche di fornitura, generalmente quelle a prezzo fisso, risultano avere una durata iniziale determinata (generalmente 12/24/36 mesi), salva la facoltà del professionista, di cui all’art. 11 delle Condizioni generali di Contratto, di variare unilateralmente le stesse per giustificato motivo, secondo le modalità previste dalla regolazione di settore¹.

4. In particolare, i contratti di Eni prevedono generalmente quanto segue in merito alle c.d. Modalità di rinnovo dei corrispettivi o a seconda dei casi di c.d. variazione delle condizioni economiche: *“Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni gas e luce comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale*

¹ Cfr. art. 13 Codice di condotta commerciale ARERA, deliberazione 27 ottobre 2020 426/2020/R/COM.

comunicazione, le presenti Condizioni Economiche, inclusi i corrispettivi e gli eventuali sconti, s'intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Eni gas e luce, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. E' fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 10 delle CGC".

5. Sulla base delle segnalazioni dei consumatori e delle microimprese che hanno aderito alle predette offerte commerciali², risulta che, a partire dal mese di maggio 2022, i clienti titolari di contratti a prezzo fisso, hanno ricevuto una comunicazione da parte della società Eni recante nell'oggetto la dicitura: "Come cambia il tuo contratto n. xxx dal xxx". Con tali comunicazioni Eni informava i clienti che la validità delle condizioni economiche erano in scadenza e che a partire da una certa data (e.g. 1° settembre 2023), come previsto dal contratto, sarebbero state applicate nuove condizioni economiche in sostituzione delle precedenti (enfasi aggiunta). Nella comunicazione Eni informava il cliente di quanto sarebbe aumentata la spesa annua a seguito delle nuove condizioni di fornitura e rammentava che nelle Condizioni Generali di Contratto si sarebbero potuti trovare tutti i dettagli sulle modalità di recesso³ (Fig. 1).

Fig. 1



² Oltre 150 segnalazioni a partire da ottobre 2022.


³ Cfr. segnalazione del 20 ottobre 2022 prot. 79822.

5. In data 10 agosto 2022 è entrato in vigore l'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito in Legge del 21 settembre 2022, n. 142 (cd. Decreto Aiuti *bis*), ai sensi del quale: “1. *Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.* 2. *Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate*”.

6. A seguito dell'emanazione dell'art. 3 del Decreto Aiuti *bis*, Eni non è intervenuta sulle precedenti comunicazioni ed ha continuato ad inviare alla propria clientela una comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche a seguito di scadenza dell'offerta secondo un diverso *format*. In particolare, la comunicazione aveva come oggetto: “Comunicazione delle nuove condizioni economiche relative al contratto in scadenza n. xxx, con efficacia dal xxx” (enfasi aggiunta). Con tali comunicazioni Eni informava i clienti che la validità delle condizioni economiche erano in scadenza e che a partire da una certa data (e.g. 1° gennaio 2023) secondo quanto previsto dal contratto, sarebbero state applicate nuove condizioni economiche in sostituzione delle precedenti. Nella comunicazione⁴ Eni informava il cliente di quanto sarebbe aumentata la spesa annua e rammentava che nelle condizioni generali di contratto si sarebbero potuti trovare tutti i dettagli sulle modalità di recesso. (Fig. 2)

⁴ Cfr. segnalazione del 19 ottobre 2022 prot. 0079402.

Fig. 2



7. In merito alle prime tipologie di comunicazioni (cfr. figura 1), i consumatori hanno quindi segnalato che il Professionista non rispetterebbe il divieto di modifica delle condizioni economiche così come disposto dall'art. 3 del Decreto Aiuti *bis*.

8. Sul punto la Società ha sempre replicato agli utenti che le variazioni comunicate non configurano modifiche unilaterali sospese dall'art. 3 del Decreto Aiuti-*bis*, in quanto rappresentano una mera proposta di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale con le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dal singolo cliente, come confermato anche nella sua risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 3 novembre 2022⁵.

9. Al riguardo, tuttavia, alcuni consumatori hanno anche denunciato che il Professionista ha ritenuto -indiscriminatamente- come in procinto di scadenza contratti (*recte*, clausole di prezzo o di "offerte") che in realtà in scadenza non lo erano, stante anche la circostanza che la scadenza stessa risultava spesso ignota alla clientela. Si considerino, ad esempio, i seguenti casi, tra gli altri:

⁵ Comunicazione di ENI del 3 novembre 2022 prot. 0084499. Nella propria risposta il Professionista ha infine elencato il numero dei clienti domestici e c.d. micro-business che dal 10 agosto fino al 18 ottobre hanno ricevuto questo tipo di comunicazioni.

- un consumatore segnala di aver stipulato con Eni un contratto nell'ottobre del 2019 la cui scadenza era prevista (a seguito di rinnovo) a fine febbraio del 2023, quando invece Eni nella comunicazione inviata al cliente riteneva di potere applicare un nuovo prezzo (ovviamente maggiore del precedente) a decorrere dal 1° gennaio 2023⁶;
- un altro consumatore segnala di aver stipulato con Eni un contratto datato 30 marzo 2018 la cui scadenza sarebbe avvenuta dodici mesi dopo, successivamente sempre tacitamente rinnovato. Ciò nonostante ha ricevuto da Eni, in data 20. maggio 2022, una lettera con la quale la stessa Società comunicava che il contratto di fornitura di gas in questione era in scadenza il 31 agosto 2022 e che dal 1 settembre 2022, e quindi in un termine di scadenza da ritenersi incompatibile con la data originaria del contratto, le sarebbero state applicate nuove e più onerose condizioni economiche⁷;
- un consumatore segnala di aver stipulato con Eni un contratto il 18 gennaio 2013 con tariffa LLINK08 poi variato in LLINK181_RGL, che prevedeva un corrispettivo di 0,063 €/kWh per 24 mesi con la clausola secondo la quale "*con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza, Eni comunicherà in forma scritta al Cliente i nuovi valori dei Corrispettivi Luce. In assenza di tale comunicazione, il valore vigente dei corrispettivi s'intenderà prorogato di sei mesi in sei mesi (nel corso dei quali rimarranno invariabili) fino a nuova comunicazione da parte di Eni*". Il consumatore fa presente, tuttavia, che Eni con comunicazione del 20 settembre 2022 indicava un nuovo prezzo di fornitura (ovviamente maggiore del precedente) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero a partire da una data incompatibile con i citati termini di scadenza, termini che erano stati oggetto di analoga variazione unilaterale nel maggio 2022⁸;
- un altro consumatore ancora segnala di avere sottoscritto, dal 1° ottobre 2019, un contratto di fornitura gas con Eni, prorogato alla naturale scadenza del 1° ottobre 2021 per ulteriori 12 mesi. Il consumatore fa presente, tuttavia, che Eni le ha inviato una comunicazione del 20 maggio 2022 con la quale riteneva di potergli applicare a seguito di scadenza un nuovo prezzo di fornitura (ovviamente maggiore del precedente) a decorrere dal 1° settembre 2022, ovvero a partire da una data incompatibile con i citati termini di scadenza⁹;
- un altro consumatore segnala di avere stipulato con Eni, in data 14 ottobre 2015, un contratto per la somministrazione di energia elettrica e dal

⁶ Segnalazione del 19 ottobre 2022 prot. 0079009.

⁷ Segnalazione del 31 ottobre 2022 prot. 0083254.

⁸ Segnalazione del 31 ottobre 2022 prot. 0083293.

⁹ Segnalazione del 2 novembre 2022 prot. 0083808.

1 ottobre 2019 un contratto di fornitura gas, prorogato alla scadenza del 1° ottobre 2021. Lo stesso consumatore fa presente di avere ricevuto comunicazioni di rinnovo contrattuale per la fornitura di luce e gas, rispettivamente, in data 13 e 17 giugno 2019, le quali indicavano entrambe come data di inizio validità il 1° ottobre 2019 per un periodo di 24 mesi. Pertanto il consumatore stesso ritiene che le nuove scadenze contrattuali restavano fissate al 30 settembre 2021 e che in assenza di ulteriori comunicazioni, le medesime scadenze si erano, come da contratto, tacitamente prorogate di sei mesi in sei mesi e quindi al 31 marzo 2022 una prima volta e al 30 settembre 2022 una seconda volta; il consumatore segnala tuttavia che Eni gli ha inviato delle comunicazioni, datate 20 maggio 2022, con le quali gli anticipava l'applicazione di un nuovo prezzo (ovviamente maggiore del precedente), in vista della scadenza delle offerte a decorrere dal 1° settembre 2022, ovvero a partire da una data incompatibile con i citati termini di scadenza¹⁰.

- ancora un altro consumatore segnala di aver attivato un contratto con Eni in data 1° marzo 2020 con validità di 24 mesi e conseguente scadenza dell'offerta al 28 febbraio 2022, data in cui la stessa si è automaticamente rinnovata (secondo il consumatore per ulteriori 24 mesi), come previsto dalle condizioni contrattuali. Il consumatore rappresenta tuttavia che Eni, in data 22 settembre 2022, gli comunicava il nuovo prezzo di fornitura (ovviamente maggiore del precedente) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero a partire da una data incompatibile con i citati termini di scadenza¹¹.

10. Dalle segnalazioni emerge come Eni, a fronte di questo tipo di contestazioni, abbia risposto in modo standardizzato limitandosi sempre a confermare la validità delle comunicazioni di rinnovo inviate¹².

11. Si rileva, dunque, che le condizioni economiche delle offerte iniziali sono state rinnovate ad un prezzo significativamente più oneroso del precedente, a prescindere dalla effettiva data di scadenza del periodo di validità delle stesse.

III. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 12 DICEMBRE 2022 N. 97565

12. L'Autorità, con delibera adottata in data 12 dicembre 2022, ha disposto

¹⁰ Segnalazione del 7 novembre 2022 prot. 0085486.

¹¹ Segnalazione del 17 novembre 2022 prot. 0091063.

¹² Cfr. *inter alia* allegato 4 alla segnalazione del 7 novembre 2022 prot. 0085486.

che ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3 del Regolamento, la società Eni Plenitude S.p.A. sospendesse l'applicazione delle nuove condizioni economiche relative alle forniture di energia elettrica e gas inviate alla propria clientela, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati tale sospensione, riconoscendo a coloro che hanno esercitato il diritto di recesso -a seguito delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data- la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche.

13. In particolare, l'Autorità, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del Professionista, ritenendo che le modifiche delle condizioni economiche preannunciate, sia prima sia dopo l'agosto 2022, configurassero l'esercizio dello *ius variandi*, idoneo ad incidere su un elemento essenziale del rapporto di fornitura, in quanto la presunta scadenza delle offerte è apparsa artificiosamente prospettata da Eni alla propria clientela, al solo scopo di aggirare l'inibizione relativa alle modifiche unilaterali del prezzo dell'energia elettrica e del gas introdotta dal legislatore con l'art. 3 del D.L. 115/2022.

14. Sotto il profilo del *periculum in mora*, è stata rilevata l'indifferibilità dell'intervento poiché la condotta sopra descritta era in atto ed era caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto idonea ad indurre in errore, nelle more del procedimento, tutti i destinatari delle comunicazioni sopra descritte in merito alla pretesa inapplicabilità dell'art. 3 del DL n. 115/2022, nonché a ostacolarne ingiustamente l'esercizio dei diritti previsti da tale norma fino alla scadenza del 30 aprile 2023, arrecando agli stessi considerevoli danni economici, a seguito dell'applicazione di condizioni economiche fortemente peggiorative (pari anche a 4 o 5 volte quelle previste dall'offerta corrente).

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

15. Nella relazione di ottemperanza pervenuta in data 20 dicembre 2022¹³, la società Eni ha comunicato le misure proposte per dare attuazione al provvedimento cautelare d'ufficio del 12 dicembre 2022.

¹³ Comunicazione prot. 0099809 del 20 dicembre 2022.

16. Con riguardo all'invio delle comunicazioni menzionate di cui punti a) e b) del Provvedimento la Società ha al momento reputato che, massimizzando gli sforzi, tutto ciò potrebbe essere effettuato entro la fine del mese di gennaio. La fatturazione dovrebbe infatti necessariamente seguire un flusso successivo data l'esigenza di completare le attività di *roll-back*: in questo senso, le precedenti condizioni economiche dei clienti potranno essere ripristinate e conseguentemente applicate alla prima bolletta utile del 2023.

17. In ragione delle complessità summenzionate, le attività di emissione della fatturazione verso i clienti oggetto del Provvedimento e l'invio di ulteriori lettere di rinnovo sono state al momento sospese.

18. Nella successiva memoria difensiva pervenuta in data 21 dicembre 2022¹⁴, il Professionista, in sintesi, ha affermato che l'Autorità avrebbe erroneamente interpretato l'art. 3, impedendo alle società di apportare non soltanto le modifiche unilaterali durante il periodo di validità delle condizioni economiche ma avrebbe altresì impedito di comunicare un aumento del prezzo in occasione del rinnovo delle condizioni economiche scadute.

19. A tal fine ha ricostruito le modalità di rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precisando che la relativa disciplina va tenuta distinta dall'esercizio dello *ius variandi*. Secondo il Professionista, una volta terminato il periodo di validità previsto dalle condizioni economiche (di norma pari a 12, 24 o 36 mesi), si presentano due possibilità: inviare un aggiornamento delle condizioni economiche oppure prorogare tacitamente le precedenti condizioni economiche e ciò fino a nuova comunicazione del professionista e non invece per un predeterminato o analogo periodo di validità (ossia per ulteriori 12, 24 o 36 mesi)¹⁵.

20. Inoltre, la Società ha rappresentato di aver dovuto, non per motivi speculativi ma a fronte dell'aumento del costo del principale fattore produttivo, rivedere le proprie politiche commerciali ed i prezzi praticati per la fornitura di energia.

21. Quanto alle modalità con cui venivano effettuate tali comunicazioni prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 del DL n. 115/2022, Eni afferma che esse risultano “*chiare ed idonee a rappresentare ai consumatori gli elementi di contesto necessari per comprenderne la portata e gli effetti*”. Sul punto sarebbe sufficiente osservare che la comunicazione sopra riportata (fig. 1) chiarisce immediatamente sin dalla prima riga che la validità delle condizioni economiche è in scadenza e subito dopo viene indicata la data a partire dalla

¹⁴ Comunicazione prot. 0100183 del 21 dicembre 2022.

¹⁵ Cfr. punti 15 e 19 della memoria del Professionista (prot. 0100183 del 21 dicembre 2022).

quale verranno applicate le nuove condizioni economiche.

22. A seguito dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 3 del D.L. n. 115 del 2022 (c.d. Decreto Aiuti *bis*), convertito con modificazioni dalla L. n. 142 del 2022, Eni ritiene che tutte le attività di rinnovo sono state poste in essere a fronte dell'effettiva scadenza delle condizioni economiche precedentemente applicate.

23. In proposito, il Professionista contesta l'interpretazione del predetto art. 3 che ritiene desumibile dalla lettura del provvedimento cautelare dell'Autorità, secondo cui tale norma si applicherebbe non solo alle modifiche unilaterali di condizioni economiche ancora valide ed efficaci ma ad “*ogni variazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura*” tra cui rientrano anche gli eventuali aggiornamenti del prezzo conseguenti alla scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, e ribadisce che, mentre le modifiche unilaterali sono inibite (con eccezione di quelle che si siano già perfezionate), non sussiste alcuna limitazione alla facoltà di prevedere degli aggiornamenti di prezzo in occasione del rinnovo delle condizioni economiche delle offerte.

24. Conseguentemente, Eni chiede di revocare o comunque sospendere il provvedimento cautelare.

V. VALUTAZIONI

25. Alla luce di quanto emerso in atti, a seguito delle memorie difensive pervenute da parte di Eni Plenitude S.p.A., successivamente alla data del 12 dicembre 2022, e fatta salva ogni diversa valutazione nel procedimento principale, devono ritenersi sussistenti il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* posti a fondamento del provvedimento cautelare adottato *inaudita altera parte* nei limiti di quanto in seguito si preciserà e in considerazione del contenuto dell'ordinanza del Consiglio di Stato, del 22 dicembre 2022, n. 05986.

26. Con riferimento alle comunicazioni inviate sia prima che dopo il 10 agosto, si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal Professionista, in ordine alla errata interpretazione dell'art. 3 del DL Aiuti *bis*, da parte dell'Autorità, quest'ultima, attraverso l'adozione di misure cautelari, ha invero inteso bloccare, nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato, le modifiche unilaterali delle condizioni economiche delle forniture, comunicate dalla società di vendita alla propria clientela, in ragione della non precisata,

ma soltanto asserita scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche di offerta. L'assenza di tale elemento, unitamente al *modus operandi* assunto della società nell'interlocuzione con gli utenti, ha indebitamente condizionato gli stessi nell'esercizio di un loro diritto, non essendo posti nella condizione di poter comprendere se le variazioni applicate dal professionista fossero legittime, tenuto conto del disposto del Decreto Aiuti *bis*.

27. Infatti, da un lato, le lettere di preavviso indirizzate agli utenti fino a fine luglio 2022 (cfr. figura 1), di cui non è stata comprovata alcuna comunicazione di sospensione o revoca, qualificano le nuove condizioni economiche di fornitura come frutto di iniziative unilaterali nelle quali vi è un generico richiamo alla scadenza delle offerte precedenti. Dall'altro, le comunicazioni di ENI dopo l'entrata in vigore del Decreto Aiuti *bis* (cfr. fig. 2) indicavano genericamente che la validità delle condizioni economiche era in scadenza senza tuttavia precisare la data effettiva della stessa.

28. Né tantomeno nelle condizioni generali di contratto veniva predeterminata la specifica durata delle condizioni economiche nelle ipotesi in cui queste ultime fossero state già rinnovate tacitamente senza alcuna variazione; si trattava di offerte che restavano valide fino a nuova comunicazione del professionista.

29. La circostanza che la scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche di fornitura fosse ignota alla generalità dei consumatori, è testimoniata dalle varie denunce agli atti del fascicolo - che continuano ad affluire - con le quali gli stessi consumatori contestano la sussistenza di una scadenza effettiva e, soprattutto, predeterminata, che giustificherebbe il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura durante la vigenza dell'articolo 3 del Decreto Aiuti *bis*.

30. Alla luce, dunque, degli elementi fattuali emersi dall'analisi della documentazione complessivamente acquisita agli atti, risulta che le offerte sottoscritte nel corso degli anni da una gran parte degli utenti destinatari delle comunicazioni in oggetto non fossero effettivamente e genuinamente in scadenza: l'iniziale periodo di validità delle offerte stesse era, in molti casi, abbondantemente decorso e tacitamente prorogato, in assenza di una esplicita predeterminazione o comunicazione di uno specifico termine di vigenza delle condizioni economiche di fornitura e comunque senza che il Professionista abbia comprovato il rispetto del termine di scadenza conseguente alle diverse e tacite proroghe.

31. Ne consegue che la condotta in esame, cioè l'asserito rinnovo delle

condizioni economiche di fornitura, non è stato frutto - almeno in gran parte dei casi - della effettiva, predeterminata e nota scadenza delle condizioni economiche di offerta, realizzandosi così, nella sostanza, l'elusione dell'obbligo di cui al citato art. 3, di sospensione dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo dell'energia. Pertanto, anche le comunicazioni che richiamano la scadenza dell'offerta, senza però che la stessa fosse specificamente indicata, ovvero predeterminata e predeterminabile, lungi dal configurare “*un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti*”, integrano invero una fattispecie di modifica unilaterale, sospesa *ex* articolo 3 del Decreto Aiuti *bis* sino al 30 aprile 2023. Con la conseguenza che un tale *modus operandi* integra una pratica commerciale scorretta suscettibile di ostacolare il diritto contrattuale degli utenti a non vedere temporaneamente aumentate le condizioni economiche delle loro forniture, condizionandoli indebitamente al pagamento di maggiorazioni in realtà non applicabili durante la vigenza della norma suddetta.

32. Giova, pertanto, ribadire che l'Autorità non ha impedito alle società di vendita di comunicare un aumento del prezzo in occasione del rinnovo delle condizioni economiche scadute, ma ha impedito l'esercizio massivo e generalizzato dello *ius variandi* rispetto a condizioni economiche non in scadenza previste nell'ambito di un contratto di fornitura a tempo indeterminato, in vigenza del divieto di cui si discute.

33. In conclusione, dunque, e anche in considerazione del contenuto della richiamata ordinanza del Consiglio di Stato resa avverso un altro provvedimento cautelare dell'Autorità su condotte analoghe, si ritiene di confermare il provvedimento cautelare adottato dall'Autorità nell'adunanza del 12 dicembre 2022, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, limitatamente a tutte le comunicazioni di rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta prive di una chiara, effettiva predeterminata o predeterminabile scadenza e quindi conosciuta o conoscibile dai consumatori di contratti a tempo indeterminato.

34. Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva la persistenza delle esigenze già evidenziate nel provvedimento del 12 dicembre 2022 atteso che le misure comunicate dalla parte, oltre che in stretta attuazione del citato provvedimento, sono in gran parte non ancora implementate e pertanto la condotta sopra descritta è in atto ed è caratterizzata da un elevato grado di offensività in ragione dell'immediato e grave pregiudizio economico derivante dall'applicazione di nuove condizioni economiche fortemente

peggiorative (pari anche a 4 o 5 volte quelle previste dall'offerta corrente).

RITENUTO, pertanto, che gli elementi acquisiti confermano, nei limiti di quanto sopra evidenziato, la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera del 12 dicembre 2022, che giustificano la parziale conferma della misura adottata, fatta ovviamente salva ogni ulteriore e/o diversa valutazione nel procedimento principale;

DELIBERA

di revocare parzialmente il provvedimento adottato il 12 dicembre 2022 nei confronti della società Eni Plenitude S.p.A., confermandolo nella sola parte in cui dispone che la stessa:

a) sospenda provvisoriamente l'applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni inviate prima del 10 agosto o nelle analoghe comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, per le quali avuto riguardo a contratti a tempo indeterminato non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle stesse, confermando fino all'effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l'applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l'inefficacia delle modifiche proposte;

b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di modifica delle condizioni economiche inviate prima del 10 agosto o successivamente a tale data, avuto riguardo a contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle condizioni economiche di fornitura, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche fino all'effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023;

c) che la società Eni Plenitude S.p.A. comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le iniziative assunte in

ottemperanza a quanto disposto sub *a*) e *b*).

È fatta salva ogni ulteriore e/o diversa valutazione nel procedimento principale.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del Professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli